Decreta:

Il tenore in nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	Mg Nicotina	Mg Catrame DA	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg Catrame A	Mg/Monossido di carbonio
CHE	0.7	9,0	9,0	0.8	10,0	10,0
ESSE	0,7	7,0	5,0	0,7	7,0	6,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

— 10 -

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore: Rispoli

11A12843

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva sintofen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva di esecuzione 2011/40/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e

mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva sintofen;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva sintofen ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il sintofen, nell'allegato I della citata direttiva e la successiva revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Francia, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del sintofen, nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore, la Francia, ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva sintofen, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008